



ORDINANZA n° 28 del 18/10/2025

Oggetto: Ordinanza ex art. 50 TUEL emanata per incendio *omissis*** avvenuto in data 17/10/2025 a Cortona, *** omissis*****

IL SINDACO

PRESO ATTO della nota inoltrata dalla AUSL Toscana Sud Est Dipartimento della Prevenzione U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdichiana Aretina ed trasmessa al Protocollo Generale del Comune di Cortona il giorno 18/10/2025, con la quale viene comunicato che dalle ore 11:30 alle ore 12:30 del giorno 18/10/2025 è stato espletato un sopralluogo, da parte di personale ispettivo dalla suddetta USL Toscana Sud Est in collaborazione con personale dell'Arpat di Arezzo, presso ***omissis***, dove in data 17/10/2025 ha avuto luogo un incendio;

CONSIDERATO che il suddetto incendio ha interessato ***omissis*** e che sono andate distrutte ***omissis*** con relativi imballi;

PRESO ATTO che dal suddetto sopralluogo è emerso che: “[...] *allo stato attuale è ipotizzabile la possibilità che dall’incendio si siano liberati fumi contenenti diossine e altri composti potenzialmente pericolosi per la salute umana[...]* ” e che “[...] *non è stata attualmente definita la possibile area di ricaduta di detti inquinanti[...]*”, oltre al fatto che “[...] *le acque di spegnimento sembrerebbero essere state tutte allontanate dal sito[...]*”;

PRESO ATTO che nella nota della USL Toscana Sud Est Dipartimento della Prevenzione U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdichiana Aretina viene proposto, a scopo cautelativo, in attesa della redazione del modello di ricaduta degli inquinanti aereodispersi, e comunque non oltre le ore 12:00 del 21/10/2025, l'adozione di un'Ordinanza Sindacale contingibile e urgente a tutela della salute pubblica, con previsione dei seguenti obblighi per i residenti nel Comune di Cortona, per un raggio di 2 Km dal luogo dell’incendio:

– *“limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di*

natura ludico sportiva”

- *“non consumare prodotti (come frutta e verdura) provenienti da colture ricadenti nel suddetto perimetro”*
- *“mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti”;*
- *“vietare raccolta e consumo di funghi epigei spontanei”;*
- *“vietare pascolo e razzolamento degli animali”;*
- *“vietare l'utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all'esterno e destinati agli animali”;*
- *“attivare azioni di manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall'esterno ubicati nell'area indicata”.*

VALUTATO	necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica al fine di prevenire che gli effetti diretti derivati dall'incendio dell'****omissis*** e del materiale presente all'interno della stessa area possano causare danni alla salute dei cittadini;
RILEVATO	che le aree in cui devono essere adottate le cautele sopra elencate si estendono per un raggio di circa 2000 metri attorno al punto dove è avvenuto l'incendio;
CONSIDERATO	pertanto che questa Amministrazione si trova nella necessità di dover fronteggiare una emergenza sanitaria a carattere esclusivamente locale per il tramite dell'emissione di una ordinanza contingibile e urgente;
VALUTATE	le specifiche responsabilità dell'Amministrazione Comunale di Cortona in ordine a tali specifici casi;
PRESO ATTO	di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO	quanto disposto dall'art. 7 comma 1 della L. 241/1990 relativamente alla possibilità di non comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti nei

confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire, nei casi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento medesimo;

VISTO

quanto disposto dalle seguenti disposizioni:

- L. 833/1978 relativa all'Istituzione del servizio sanitario nazionale;
- R.D. n.1265/1934 Testo unico delle leggi sanitarie, in particolare quanto previsto dall'art. 344;
- D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali in particolare quanto previsto dall'art. 50;
- D.Lgs. 152/2006;
- D.Lgs 09/04/2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

ORDINA

dalla data odierna e fino alle ore 12:00 del giorno 21/10/2025 ai residenti e ai possessori di terreni agricoli destinati alla produzione di alimenti ortofrutticoli ubicati nel Comune di Cortona, ***omissis***, all'interno di un raggio di 2000 metri dal punto dell'incendio (indicato nella planimetria allegata alla presente come parte integrante e sostanziale e predisposta dalla AUSL Toscana Sud Est Dipartimento della Prevenzione U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdichiana Aretina) l'adozione delle seguenti cautele :

1. limitare le attività all'aperto, con particolare riguardo a quelle di di natura ludico sportiva;
2. divieto di raccolta e consumo di prodotti, come frutta e verdura, provenienti da colture ricadenti

all'interno del suddetto perimetro;

3. mantenere le finestre chiuse in caso di presenza di fumi persistenti e maleodoranti;
4. divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei;
5. divieto di pascolo e razzolamento degli animali;
6. divieto di utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all'esterno e destinati agli animali;
7. attivare azioni di manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall'esterno ubicati nell'area indicata in ordinanza

Si dà avviso che, in caso di inottemperanza, si procederà a termini di legge.

Avverte che contro la presente ordinanza potrà essere proposto, a far data dalla pubblicazione del presente atto:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della L.1034/1971, nel termine di decadenza di giorni 60;
- al Capo dello Stato nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. n.1199/1971, nel termine di decadenza di giorni 120;

Cortona, 18 ottobre 2025

Il Sindaco

Luciano Meoni

